Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 marzo 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1948
registro Presidenza n. 15, foglio n. 80.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA D'ORO

ARNALDI Rinaldo di Giustino e di Bressan Maria, nato a Dueville (Vicenza) nel 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Per indomita volontà di fiero italiano, subito dopo l'8 settembre 1943, raccolse intorno a sè tra i monti della terra nativa, i giovani anelanti di redimere la Patria oppressa. Organizzatore instancabile e trascinatore entusiasta, fu l'anima ardente della sua Brigata e seppe guidare i suoi uomini in aspri cimenti, rifulgendo per insigne coraggio e per sprezzo del pericolo. Molti perseguitati politici e militari alleati evasi dalla prigionia e braccati dal nemico devono la propria salvezza al suo altruismo e alla sua abnegazione. Sugli spalti di Granezza, titano insuperabile, sosteneva per lunghe ore aspro combattimento e lanciava i suoi partigiani in temerari assalti. Colpito al cuore si accasciava sull'arma arroventata, leggendario eroe, uno contro mille, non vinto che dalla morte e dalla gloria. — (Zona Vicentina, 8 settembre 1943-Bosco Nero di Granezza, 6 settembre 1944).

(5738)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1949, n. 47.

Assegnazione della somma di L. 46.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 48.

Modificazioni alla legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pensioni ed i sussidi per una sola volta, da assegnare per cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, che in base all'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge, mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, ed i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

« L'importo delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui al primo comma del presente articolo, viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio. La ripartizione è fatta in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.

« Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intero importo della pensione e degli assegni annessi, salvo rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Sato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

« Le pensioni ed i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè gli assegni annessi, sono ripartiti tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo ed il pagamento delle due quote continua ad essere effettuato col ruolo già emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni già assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per quelle da assegnare.

« Le somme anticipate dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato per conto di altre Am-

ministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi.

« Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto fino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del bilancio del Ministero suddetto.

« Per il personale che, già passato al Ministero dei lavori pubblici in base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a favore del quale vengono acquisite le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.

« Per il personale che, già passato al Ministero dei lavori pubblici in base al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e 9 ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Tra le somme addebitate alle Amministrazioni di cui al sesto comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate giusta l'ultimo comma dell'art. 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto al conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria fra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità degli accordi che saranno stabiliti fra le parti.

« Nei confronti del personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, restandovi fino alla cessazione dal servizio, il conguaglio di cui al precedente comma sarà da effettuarsi limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 1924, sia per quanto concerne i versamenti fatti dal Ministero stesso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, sia per quanto concerne i pagamenti di pensioni ed assegni annessi effettuati dal citato Fondo pensioni per conto del suddetto Ministero, considerando compensati gli interessi relativi alle due partite di debito e credito ».

Art. 3.

L'art. 11 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Le pensioni miste dirette liquidate o da liquidare con le norme del testo unico sulle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, non sono soggette alla ritenuta a favore del Tesoro ».

Art. 4.

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1940, n. 952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1949.

Misura per l'anno 1949 dell'addizionale d'aggio istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. (Provvedimenti in materia di riscossione di imposte dirette).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1946, n. 50, concernente l'addizionale d'aggio da applicare per il 1946;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1947, concernente l'addizionale d'aggio da applicare per il 1947 e l'integrazione agli esattori delle imposte dirette per il 1947 delle maggiori spese di gestione;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1948, concernente l'addizionale d'aggio da applicare per il 1948 e l'integrazione agli esattori delle imposte dirette per il 1948 delle maggiori spese di gestione;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura dell'addizionale d'aggio per l'anno 1949;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, prima citato;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'integrazione d'aggio che viene stabilita per il 1949, l'addizionale d'aggio istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è estesa all'anno 1949, nella misura dell'80 per cento dell'aggio contrattuale e di regola viene conglobata a detto aggio od a quello eventualmente inferiore per disposizione di legge speciale o di contratto speciale ed è iscritta sui ruoli principali e suppletivi di prima

serie 1949 e nelle prime tre rate, scadenti nello stesso anno, dei ruoli suppletivi di seconda serie 1948.

L'aliquota complessiva per aggio e addizionale è calcolata senza arrotondamento e non può superare il limite del 10 per cento.

L'addizionale, nella misura come sopra fissata, è dovuta anche per le tre ultime rate dei ruoli suppletivi di seconda serie 1948.

Art. 2.

L'addizionale di cui all'articolo precedente si applica su tutti i carichi affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, sui quali compete l'aggio, fatta eccezione per i seguenti cespiti:

1) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;

2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

3) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;

4) profitti di regime;

5) contributi unificati in agricoltura;

6) contributi consorziali e di bonifica;

7) entrate patrimoniali dei Comuni;

8) proventi di servizi pubblici delle Aziende municipalizzate;

9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;

10) canoni d'appalto d'imposte e di consumo;

11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato.

L'addizionale è a carico del debitore dell'aggio salvo particolari situazioni nei rapporti tra l'ente creditore e il debito del carico.

Art. 3.

Con separato provvedimento in corso vengono stabilite le norme complementari relative all'addizionale ed i criteri ed i coefficienti di integrazione per gli anni 1948 e 1949.

Roma, addì 20 gennaio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949
Registro Finanze n. 3, foglio n. 259. — LESEN

(858)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1949.

Tariffe relative alle spese da riconoscersi all'A.R.A.R. in rapporto ai beni pervenuti in suo possesso e rivendicati dai terzi ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, col quale è stata costituita una Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793 e successive modificazioni, col quale sono state dettate le norme per la gestione della Azienda per i residuati di guerra la quale ha assunto la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » A.R.A.R.;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119, il quale stabilisce che i terzi rivendicanti sono tenuti a corrispondere all'A.R.A.R. per i beni ad essa pervenuti ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e dell'art. 16 del citato decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, e riconosciuti di proprietà dei rivendicanti medesimi l'importo delle spese sostenute dall'Azienda stessa e dalla pubblica amministrazione;

Visto che in base al citato art. 5 del predetto decreto 28 febbraio 1947, n. 119, ed al successivo art. 6 del decreto stesso, tali spese debbono essere determinate in misura percentuale rispetto al prezzo ricavato dalla alienazione od al valore di stima dei beni rivendicati e che le relative tariffe debbono essere stabilite dal Ministero del tesoro su proposta dell'A.R.A.R.;

Ritenuto che tali tariffe sono da determinarsi sulla base delle spese medie sostenute dall'A.R.A.R. in relazione alla intera gestione dei residuati di guerra con adeguata riduzione per i beni bloccati presso gli stessi rivendicanti in relazione ai quali l'Azienda medesima ha sostenuto soltanto le spese generali (amministrazione, reperimento, individuazione, ecc.) escluse quelle di magazzinaggio;

Viste le lettere in data 15 maggio 1948, n. 14601 e 7 agosto 1948, n. 22509, con le quali l'A.R.A.R. ha proposto le tariffe da adottarsi per le spese di che trattasi;

Decreta:

Le tariffe relative alle spese da riconoscersi all'A.R.A.R. in rapporto ai beni pervenuti in suo possesso ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, rivendicati dai terzi ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119, e riconosciuti di loro proprietà, sono stabilite come appresso:

a) 2 % (due per cento) sul valore di stima o sul prezzo ricavato dall'alienazione per i materiali bloccati presso lo stesso rivendicante o comunque da essi tenuti in consegna:

b) 15 % (quindici per cento) sul valore di stima o sul prezzo ricavato dall'alienazione per i materiali affluiti nei campi, depositi e magazzini dell'A.R.A.R., oppure bloccati o tenuti in consegna presso enti o persone diverse dallo stesso rivendicante.

L'importo delle suddette tariffe sarà trattenuto dall'A.R.A.R. sulla somma da corrispondersi ai terzi rivendicanti quale prezzo realizzato dall'alienazione dei beni riconosciuti di loro proprietà o versato in contanti dagli stessi rivendicanti prima di effettuare il ritiro dei beni medesimi nel caso in cui essi vengono materialmente restituiti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1949
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 68

(824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Umani, Console onorario dei Paesi Bassi ad Ancona, con giurisdizione sulle regioni delle Marche, Abruzzo e Molise ad eccezione della provincia di Campobasso.

(802)

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. H. C. Holtz, Console onorario dei Paesi Bassi a Torino, con giurisdizione sul Piemonte, esclusa la provincia di Novara.

(803)

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jules Beauroy, Console di Francia a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Chieti, Frosinone, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo e l'isola di Sardegna.

(804)

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edmundo Fuenzalida Espinoza, Console del Cile a Milano.

(805)

In data 23 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Armando Braga Rui Barbosa, Console del Brasile a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Basilicata, Calabria, Puglie, Campania e Sicilia.

(806)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Albenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albenga (Savona) di un mutuo di L. 2.144.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(815)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 2.498.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(844)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1948 registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 616.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(846)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi (Lucca) di un mutuo di L. 1.340.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 53

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 7 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,175
Id. 5 % 1936	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 7 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159 94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	792477	9.275 —	*Sant'Elia* Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo, dom. in Roma.	*Trigona* Laura fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	489076	525 —	Sacchi Giovanni fu Pietro, dom. a Cremona, con usufrutto a Rotelli *Giuseppina* fu Agostino vedova Sacchi Pietro.	Come contro, con usufrutto a Rotelli *Marietta* fu Agostino vedova Sacchi Pietro.
Cons. 3,50 % (1906)	293378	56 —	Angelinetti *Lucilla* ed *Edelmina* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Petazzi Clorinda, dom. a Menaggio (Como).	Angelinetti *Odalisca* ed *Edelmira* fu Pietro, minori, ecc. come contro.
Id.	342455	115,50	Angelinetti *Lucilla Odalisca* fu Pietro, minori, ecc. come sopra.	Angelinetti *Odalisca* fu Pietro, ecc., come sopra.
Id.	422775	2.373 —	Angelinetti *Lucilla* fu Pietro, moglie di Solari dott. Antonio, dom. a Lugano.	Angelinetti *Odalisca* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	561443	70 —	*Elena Paolina* fu Giacomo, moglie di Garassino Edoardo, dom. a La Spezia (Genova), con vincolo dotale.	*Elena Adele Michela Paola* fu Giacomo, moglie, ecc., come contro.
Id.	714098	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	130001	1.190 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 5 %	115311	800 —	*Giancchilli* Beniamina fu Pelino, dom. a Vancouver (Canadà).	*Amicarelli* Beniamina fu Pelino, *moglie di Giancchiglia Filippo*, dom. a Vancouver (Canadà).
P. R. 3,50 % (1934)	228896	332,50	*Citrone* Giovanni fu Glorio, dom. a Castrocielo (Frosinone).	*Cedrone* Giovanni fu Glorio, dom. a Castrocielo (Frosinone).
Id.	228639	290,50	D'Adamo Mariantonia fu Donato, moglie di *Citrone* Giovanni, dom. a Castrocielo (Frosinone).	D'Adamo Mariantonia fu Donato, moglie di *Cetrone* Giovanni, dom. a Castrocielo (Frosinone).
Id.	149047	210 —	*Norrito Salvo* Maria fu Filippo, *nubile*, dom. a Campobello di Mazzara (Trapani).	*Norrito* Maria fu Filippo, *interdetta*, sotto la tutela della madre Salvo Antonietta fu Nicolò ved. Norrito.
Id.	182064	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	182065	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204516	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	413410	2.271,50	Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. a Milano.	Celli Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio* dom. a Milano.
Id.	413413	329 —	Giampiccoli Umberto fu *Emilio*, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Celli Ida fu Agostino ved. di Giampiccoli *Emilio*.	Giampiccoli Umberto fu *Arminio Emilio*, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Celli Ida fu Agostino vedova di Giampiccoli *Arminio Emilio*
Cons. 3,50 % (1906)	211445	700 —	Marchesani *Ernesta di* Pietro *moglie* di Accame Emanuele di Vincenzo, dom. a Loano (Genova).	Marchesani *Maria Ernesta fu* Pietro *vedova* di Accame Emanuele di Vincenzo, dom. a Loano (Genova).
Id.	709257	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	716829	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	40519	435 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	40520	900 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	826772	140 —	Moriondo Federico fu Angelo, moglie di Bruno Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di Masera *Federica* fu Giuseppe vedova Tallone *Cesare*, dom. a Fossano.	Come contro, con usufrutto a favore di Masera *Maria Federica* fu Giuseppe, ved. Tallone *Giovanni Cesare*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 febbraio 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(551)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 3 agosto 1948, n. 11018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
1) dott. Leone Balice, vice prefetto.

Membri:
2) prof. Alessandro Alessandrini;
3) prof. Luigi Fontana;
4) dott. Franco Sganga;
5) dott. Pirro Zanotti.

Segretario:
dott. Ugo Messina.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Ravenna.

Roma, addì 11 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(786)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8 ultimo comma ed art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 19 gennaio 1948, n. 20449.2/7081, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;
Vista la nota del Prefetto di Novara con la quale si rappresenta la necesità di sostituire il vice prefetto dott. Leonardo Spatazza, trasferito ad altra sede, con il vice prefetto dott. Ettore Cerulli, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Leonardo Spatazza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara, il vice prefetto dott. Ettore Cerulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(790)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto in data 19 gennaio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara;
Vista la nota del Prefetto di Ferrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Alpinolo Franci, promosso prefetto, con il vice prefetto dott. Giuseppe Portoghese, in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice, nonchè il dott. Umberto Grieco, trasferito in altra sede, con il dott. Vincenzo Travia, nella qualità di segretario della Commissione medesima;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alpinolo Franci, promosso prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Ferrara, il vice prefetto dott. Giuseppe Portoghese.
In sostituzione del dott. Umberto Grieco, trasferito in altra sede, è nominato segretario della Commissione predetta il dottor Vincenzo Travia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(789)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 28 gennaio 1948, n. 20412.2/7195, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo;
Vista la nota del Prefetto di Bergamo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Franco Panella, destinato ad altro incarico, con il dott. Vincenzo Di Bernardo, nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Franco Panella è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, il dottor Vincenzo Di Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(791)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1948, n. 20444.2/7437, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Matera;
Vista la nota del Prefetto di Matera, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gino Giardina, trasferito in altra sede, col vice prefetto dott. Gino Cortese, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Giardina è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera, il vice prefetto dott. Gino Cortese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(792)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1948, numero 20444.2/7437, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera;
Vista la nota del Prefetto di Matera, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gino Giardina, trasferito in altra sede, col vice prefetto dott. Gino Cortese, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Giardina è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera, il vice prefetto dott. Gino Cortese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(793)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga del termine per la partecipazione al concorso a trenta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1948, n. 891;
Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/202/195375 in data 28 febbraio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trenta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica) bandito con decreto Ministeriale 14 ottobre 1948, n. 891, è prorogato a tutti gli effetti, fino al 1° aprile 1949.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1949
Registro Bilancio trasporti n. 9, foglio n. 367. — CASABURI

(872)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con decreto Ministeriale 23 ottobre 1948.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1948, con il quale è stato bandito un concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;
Visto il successivo decreto 21 gennaio 1949, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 1949 il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per partecipare al suddetto concorso;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 1, 2, 4 e 5 aprile 1949 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 febbraio 1949

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

(819)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.